

DELIBERA N. 475/24/CONS

**MISURA E MODALITÀ DI VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO DOVUTO
ALL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI PER
L'ANNO 2025 DAI SOGGETTI CHE OPERANO NEL SETTORE DEI SERVIZI
MEDIA**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 26 novembre 2024;

VISTA la legge 14 dicembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*” e, in particolare, l’art. 2, comma 38, lett. b);

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”, come modificata, da ultimo, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, comma 515;

VISTA la legge 8 febbraio 1948, n. 47, recante “*Disposizioni sulla stampa*”;

VISTA la legge 5 agosto 1981, n. 416, recante “*Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l’editoria*”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 250, recante “*Provvidenze per l’editoria e riapertura dei termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all’articolo 9, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per l’accesso ai benefici di cui all’articolo 11 della legge stessa*”;

VISTA la legge 23 dicembre 1996, n. 650, recante “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, recante disposizioni urgenti per l’esercizio dell’attività radiotelevisiva. Interventi per il riordino della RAI S.p.a., nel settore dell’editoria e dello spettacolo, per l’emittenza televisiva e sonora in ambito locale nonché per le trasmissioni televisive in forma codificata*”;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante “*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*”;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante “*Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni*”;

VISTA la legge 7 marzo 2001, n. 62, recante “*Nuove norme sull’editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416*”;

VISTA la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante “*Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi*”;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)*”;

VISTA la legge 2 aprile 2007, n. 40, recante “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese*”;

VISTA la legge 29 maggio 2017, n. 71, recante “*Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo*”;

VISTO il decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, recante “*Codice del consumo*”;

VISTO il decreto del 27 maggio 2022 del Ministero per lo sviluppo economico, recante “*Individuazione degli eventi di particolare rilevanza e interesse sociale*”;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante “*Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico*”;

VISTA la direttiva UE 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di *media audiovisivi*), in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato*” (di seguito anche “TUSMA” o “Testo unico”);

VISTA la Direttiva (UE) 2013/11 del 21 maggio 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, “*sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (Direttiva sull’ADR per i consumatori)*”;

VISTO il decreto legislativo 6 agosto 2015, n. 130, recante “*Attuazione della direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori,*

che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (direttiva sull'ADR per i consumatori)";

VISTA la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019*” e, in particolare l'art. 1, comma 545, ai sensi del quale “*Al fine di contrastare l'elusione e l'evasione fiscale, nonché di assicurare la tutela dei consumatori e garantire l'ordine pubblico, la vendita o qualsiasi altra forma di collocamento di titoli di accesso ad attività di spettacolo effettuata da soggetto diverso dai titolari, anche sulla base di apposito contratto o convenzione, dei sistemi per la loro emissione è punita, salvo che il fatto non costituisca reato, con l'inibizione della condotta e con sanzioni amministrative pecuniarie da 5.000 euro a 180.000 euro, nonché', ove la condotta sia effettuata attraverso le reti di comunicazione elettronica, secondo le modalità stabilite dal comma 546, con la rimozione dei contenuti, o, nei casi più gravi, con l'oscuramento del sito internet attraverso il quale la violazione è stata posta in essere, fatte salve le azioni risarcitorie. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le altre autorità competenti effettuano i necessari accertamenti e interventi, agendo d'ufficio ovvero su segnalazione degli interessati. Non è comunque sanzionata la vendita o qualsiasi altra forma di collocamento di titoli di accesso ad attività di spettacolo effettuata da una persona fisica in modo occasionale, purché senza finalità commerciali.*”;

VISTO il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante “*Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese*”, (cd. Decreto dignità), convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, ed, in particolare, il relativo articolo 9 che al fine di garantire un più efficace contrasto del disturbo da gioco d'azzardo, ha vietato “*qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro nonché al gioco d'azzardo, comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni e i canali informatici, digitali e telematici, compresi i social media*”;

VISTA la delibera n. 132/19/CONS, del 18 aprile 2019, recante “*Linee guida sulle modalità attuative dell'art. 9 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante "Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese"*”, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96;

VISTO il Regolamento (Ue) n. 2017/1128 del 14 giugno 2017 del Parlamento Europeo e del Consiglio in materia di portabilità transfrontaliera di servizi di contenuti online nel mercato interno;

VISTA la decisione della Commissione del 3 febbraio 2014 che crea e regola il funzionamento dello *European Regulators Group for Audiovisual Media Services (ERGA)*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, recante “*Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 332/24/CONS dell'11 settembre 2024;

VISTA la delibera n. 382/24/CONS del 30 settembre 2024, recante “Attuazione della nuova organizzazione dell’Autorità: individuazione degli Uffici di secondo livello”;

CONSIDERATO che la legge n. 266/2005, all’art. 1, comma 65, prevede che “*le spese di funzionamento [...] dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni [...] sono finanziate dal mercato di competenza, per la parte non coperta da finanziamento a carico del bilancio dello Stato, secondo modalità previste dalla normativa vigente ed entità di contribuzione determinate con propria deliberazione da ciascuna Autorità, nel rispetto dei limiti massimi previsti per legge, versate direttamente alle medesime Autorità*”;

CONSIDERATO che, alla luce delle succitate disposizioni ed in particolare della legge n. 249/97 e del TUSMA, sono tenuti a versare il contributo relativo al settore *media* i soggetti che erogano servizi di media audiovisivi e radiofonici, sottoposti alla giurisdizione italiana ai sensi dell’art. 2 del TUSMA, nonché i soggetti che erogano servizi di stampa quotidiana e periodica, di editoria elettronica, anche per il tramite di Internet, di concessionarie di pubblicità, sponsorizzazioni e pubblicità *online*, di produzione o distribuzione di programmi e di contenuti radiotelevisivi, di agenzie di stampa a carattere nazionale;

VISTO l’art. 1, comma 66, della legge n. 206/2005 secondo cui “*eventuali variazioni della misura e delle modalità della contribuzione possono essere adottate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi del comma 65, nel limite massimo del 2 per mille dei ricavi risultanti dal bilancio approvato precedentemente alla adozione della delibera*”;

CONSIDERATO che, come chiarito dalla Corte di Giustizia UE (con sentenza del 7 settembre 2023, nella causa C-226/22) e dal Consiglio di Stato nelle pronunce in materia di finanziamento nel settore postale (n. 5966 del 5 luglio 2024, nn. 6073 e 6075 del 9 luglio 2024; n. 6248 del 12 luglio 2024, nn. 6358 e 6355 del 15 luglio 2024 e n. 6701 del 24 luglio 2024), “*in ragione della pacifica natura tributaria della contribuzione in questione, non esiste un rapporto di sinallagmaticità fra il diritto imposto e la prestazione dell’Autorità (per l’attività regolatoria) e non è quindi richiesta una motivazione analitica in merito agli specifici costi finanziati. Ne deriva che ai presenti fini è sufficiente che il fabbisogno da finanziare con il contributo risulti dal bilancio, come già rilevato oggetto di verifica e approvazione da parte della Presidenza del Consiglio sentito il MEF e la Ragioneria dello Stato*” (cfr. Consiglio di Stato n. 6701/2024);

CONSIDERATO in particolare che, il Consiglio di Stato nelle suddette pronunce, ha espressamente escluso che al “*contributo dovuto da tutti gli operatori postali possa estendersi tanto il “principio di stretta corrispondenza”, in mancanza di una norma che elenchi le attività finanziabili, quanto il “principio di correlazione precisa del contributo rispetto ai costi sostenuti per la regolazione del singolo operatore”, operando, al contrario, il “principio di proporzionalità e non discriminazione*” (cfr. Consiglio di Stato nn. 6358/2024 e 6355/2024).

CONSIDERATO, inoltre, che la Corte di Giustizia UE, nella citata sentenza del 7 settembre 2023, ha altresì chiarito che il contributo dovuto all’Autorità deve coprire non solo i costi sostenuti dall’Autorità per le specifiche attività di regolamentazione settoriale

ma anche gli ulteriori i costi generati dalle attività che, pur non essendo direttamente connesse ai compiti di regolamentazione, sono funzionali all'esercizio delle proprie competenze;

CONSIDERATO, altresì che, in linea con le coordinate ermeneutiche ricavabili dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, con le recenti sentenze, rispettivamente del 18 novembre 2024, n. 20440, e del 20 novembre 2024, n. 20571, il TAR del Lazio, nel riconoscere la legittimità della delibera impositiva n. 375/22/CONS adottata dall'Autorità nel settore del diritto d'autore (il cui modello motivazionale ricalca quello oggetto della presente delibera) ha a propria volta chiarito che: *“la sussistenza di un obbligo di stretta correlazione tra i contributi riscossi e i costi sostenuti dall'Autorità è infatti errato, attesa la natura di tributo del contributo che qui viene in considerazione. Tale correlazione si rende infatti necessaria esclusivamente con riferimento a quei sistemi di contribuzione che hanno espressamente previsto tale principio, come nel caso di cui all'art. 12 della direttiva 2002/20/CE per le autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, che ha previsto espressamente un vincolo di destinazione dei contributi versati dagli operatori di comunicazioni elettroniche, affinché siano impiegati esclusivamente per coprire i costi sostenuti per lo svolgimento delle attività di gestione, controllo e applicazione del regime di autorizzazione generale, in quanto svolte a beneficio degli operatori onerati. Ne deriva che soltanto nelle predette ipotesi sussiste un obbligo di adottare una contabilità analitica, dovendosi fornire dimostrazione che con i diritti amministrativi riscossi non vengano finanziati voci di costo diverse e che venga salvaguardato il sistema delle restituzioni delle eventuali eccedenze”* ed, altresì, che non sussiste *“l'obbligo di analitica contabilità dei “singoli” costi operativi sostenuti dall'amministrazione per l'esercizio delle singole funzioni/attività nel suddetto settore, dovendo gli stessi essere considerati nel loro complesso e non essendo richiesto alcun vincolo di sinallagmaticità tra detti costi e il finanziamento richiesto, trattandosi di un tributo e non di un diritto amministrativo, come di recente ribadito dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato (Sesta Sezione, nn. 6809 e 6701 del 2024)”*;

RITENUTO pertanto che, alla luce della comune base giuridica in materia di contributo dovuto all'Autorità, tali principi sono da considerarsi di carattere generale e pertanto applicabili a tutti i contributi dovuti all'Autorità (ad eccezione del contributo per il settore dei servizi di comunicazione elettronica, date le specifiche previsioni contenute all'art. 16 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche) e dunque anche al contributo di cui alla presente delibera;

TENUTO CONTO che l'Autorità, ai sensi dei predetti commi 65 e 66 dell'art. 1 della legge n. 266/2005, è chiamata a individuare, con propri atti esecutivi, esclusivamente il fabbisogno da finanziare e, conseguentemente, l'aliquota contributiva senza facoltà di ampliare o restringere la base imponibile, quale elemento della fattispecie impositiva definita dalla norma di rango primario, che risulta essere, dunque, attività vincolata e non discrezionale;

CONSIDERATO, in particolare, che, in linea con quanto stabilito all'art. 1, comma 66, della legge n. 266/2005, il contributo è determinato sulla base dei ricavi conseguiti nel settore dei media quali, *inter alia*, i ricavi derivanti dalla fornitura di servizi di media

audiovisivi e/o radiofonici, dall'attività di concessionaria di pubblicità, nonché dalla pubblicità online, dalla produzione e distribuzione di contenuti e programmi radiotelevisivi, dall'attività di agenzia di stampa a carattere nazionale e dalla vendita di giornali quotidiani, periodici o riviste e di prodotti di editoria elettronica, anche per il tramite di Internet;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell'aliquota contributiva, è possibile valorizzare i ricavi complessivi del settore *media* nella misura di 14,2 miliardi di euro, avendo calcolato tale valore a partire dai bilanci 2023 delle imprese operanti nel mercato e dai dati contabili raccolti in sede di dichiarazione contributiva relativa all'anno 2024 come descritto nell'allegato A alla presente delibera;

CONSIDERATE le competenze attribuite all'Autorità nel settore dei servizi *media* dalla normativa di rango primario e le conseguenti attività che saranno svolte nell'anno 2025 nel settore dei servizi *media*, come dettagliatamente riportato nell'allegato A alla presente delibera;

CONSIDERATO che ai costi amministrativi derivanti dallo svolgimento delle suddette attività nel settore *media* viene data copertura mediante l'applicazione dell'aliquota contributiva ai ricavi maturati nel medesimo settore, in cui l'Autorità esercita le proprie funzioni;

RITENUTO opportuno, ai fini dell'individuazione del fabbisogno finanziario da coprire con il contributo in questione, stimare i costi amministrativi che saranno complessivamente sostenuti nell'anno 2025 per l'esercizio delle competenze relative al settore dei servizi *media*, considerata l'allocazione e valorizzazione delle risorse umane e strumentali direttamente e indirettamente impiegate per lo svolgimento di tale programma di attività, ivi inclusa la quota parte dei costi congiunti sostenuti dalle strutture di supporto e di indirizzo politico (c.d. strutture "*trasversali*"). Di conseguenza, il fabbisogno finanziario necessario allo svolgimento delle funzioni dell'Autorità in materia di *media* risulta, per l'anno 2025, pari a circa 30,5 milioni di euro, come dettagliato nel citato allegato A alla presente delibera;

TENUTO CONTO che, con riferimento al settore dei servizi *media*, circa 0,1 milioni di euro trovano copertura attraverso i contributi derivanti dal rilascio delle autorizzazioni ai sensi delle delibere nn. 405/02/CONS, 606/10/CONS e 607/10/CONS, ciò comportando che il fabbisogno da finanziare attraverso il contributo 2025 è di circa 30,4 milioni di euro;

RITENUTO, dunque, di poter individuare, ai sensi dell'art. 1, comma 66, della legge n. 266/2005, sulla base della sopraindicata stima di fabbisogno e della complessiva valorizzazione del mercato di competenza (cd. base imponibile), l'aliquota contributiva da applicare nella misura massima consentita dalla legge del 2 per mille dei ricavi di competenza risultanti dall'ultimo bilancio approvato prima dell'adozione della presente delibera;

RITENUTO, altresì, opportuno prevedere che il differenziale tra la stima dei costi da finanziare attraverso il contributo – pari a circa 30,4 milioni di euro – e le entrate attese

– stimate in circa 28,2 milioni di euro – dall'applicazione dell'aliquota contributiva massima del 2 per mille consentita dalla legge alla base imponibile del mercato di competenza, trovi adeguata copertura attraverso l'uso dell'avanzo di amministrazione pertinente per 2,2 milioni di euro;

RITENUTO di confermare per l'anno 2025 che sono esonerati dal versamento del contributo: *i*) i soggetti il cui imponibile sia pari o inferiore a euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), in considerazione di ragioni di economicità delle attività amministrative inerenti all'applicazione del prelievo (si specifica che in caso di soggetti che versano il contributo all'Autorità in più di un ambito di competenza la verifica sulla soglia di esenzione va effettuata sul valore di imponibile complessivo); *ii*) le imprese che versano in stato di crisi, avendo attività sospesa, in liquidazione, ovvero essendo soggette a procedure concorsuali; *iii*) le imprese che hanno iniziato la loro attività nel 2024;

RITENUTO opportuno chiarire che, nel caso di rapporti di controllo o collegamento di cui all'art. 2359 del *Codice civile*, ovvero di società sottoposte ad attività di direzione e coordinamento di cui all'art. 2497 del *Codice civile*, anche mediante rapporti commerciali all'interno del medesimo gruppo, ciascuna società deve versare un autonomo contributo sulla base dei ricavi iscritti nel proprio bilancio;

TENUTO CONTO che l'Autorità svolge competenze riferite anche ai mercati delle comunicazioni elettroniche, dei servizi postali, dei servizi di intermediazione *online* e dei motori di ricerca *online*, dei servizi di piattaforma per la condivisione di video, del diritto d'autore e diritti connessi nel mercato unico digitale, della prevenzione e repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore ai sensi della legge n. 93/2023 e dei diritti audiovisivi sportivi, i cui oneri sono finanziati ai sensi dei commi 65, 66, 66-*bis* e 66-*ter*, dell'art. 1, della legge n. 266/2005, e dell'art. 19, comma 2, del d.lgs. 9 gennaio 2008, n. 9, dai soggetti ivi operanti, nonché le competenze in tema di Coordinatore dei servizi digitali *ex* Regolamento (UE) 2022/2065. I termini e le modalità di contribuzione per la copertura dei costi derivanti dall'esercizio delle competenze attribuite all'Autorità in tali settori sono fissati con separati provvedimenti;

CONSIDERATO che numerosi soggetti operano in più settori di competenza e occorre pertanto garantire che non vi sia sovrapposizione tra le diverse basi imponibili ai fini della determinazione dei contributi, creando una corrispondenza univoca tra base imponibile e mercato di competenza, anche in ottica di semplificazione amministrativa;

RITENUTO opportuno, a tal fine, richiedere un'unica dichiarazione telematica contenente i dati anagrafici ed economici dei soggetti contributori, impiegando dunque un modello telematico unico per il calcolo del contributo, che permetta l'imputazione dei ricavi complessivi delle vendite e delle prestazioni (così come rilevati nella voce A1 del conto economico o equivalente) nelle sue componenti utili alla determinazione alle diverse contribuzioni dovute all'Autorità nei diversi ambiti di competenza ai sensi della legge n. 266/2005: 1) servizi e reti di comunicazioni elettroniche (CE); 2) servizi media (SM); 3) servizi postali (SP); 4) servizi di intermediazione online e motori di ricerca (*platform to business* PtoB); 5) diritto d'autore e diritti connessi nel mercato unico digitale (DDA); 6) servizio di piattaforma per la condivisione di video (servizi VSP); 7) gestione di contenuti tutelati dal diritto d'autore ai sensi della legge n. 93/2023 (contrasto pirateria

on line “CPO”); 8) contributo per le attività di Coordinatore dei servizi digitali *ex Reg. (UE) 2022/2065*; 9) ambiti residuali che non rientrano nella competenza dell’Autorità. Il modello telematico unico e le relative istruzioni sono approvati con separato provvedimento;

PRESO ATTO che l’art. 1 comma 65 della legge n. 266/2005 prevede che “*Le deliberazioni, con le quali sono fissati anche i termini e le modalità di versamento, sono sottoposte al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze, per l’approvazione con proprio decreto entro venti giorni dal ricevimento*”;

UDITA la relazione del Commissario Antonello Giacomelli, relatore ai sensi dell’art. 31 del *Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità*;

DELIBERA

Art. 1

Soggetti tenuti alla contribuzione

1. I soggetti che operano nel settore dei servizi *media*, esercenti attività di audiovisivo, radio-televisione, editoria, produzione o distribuzione di programmi e contenuti radiotelevisivi e di agenzia di stampa a carattere nazionale, che rientrano nelle competenze attribuite dalla normativa vigente all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sono tenuti alla contribuzione prevista dall’art. 1, commi 65 e 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nei limiti e con le modalità disciplinate dalla presente delibera.
2. Nel caso di rapporti di controllo o collegamento di cui all’art. 2359 del *Codice civile*, ovvero di società sottoposte ad attività di direzione e coordinamento di cui all’art. 2497 del *Codice civile*, anche mediante rapporti commerciali all’interno del medesimo gruppo, ciascuna società esercente le attività di cui al comma 1 è tenuta a versare un autonomo contributo nei limiti e con le modalità disciplinate dalla presente delibera.
3. Non sono tenuti al versamento del contributo i soggetti il cui imponibile complessivo sia pari o inferiore a euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), le imprese che versano in stato di crisi avendo attività sospesa, in liquidazione, ovvero essendo soggette a procedure concorsuali e le imprese che hanno iniziato la loro attività nell’anno 2024.

Art. 2

Misura della contribuzione

1. Per le imprese operanti nel settore dei servizi *media* di cui al precedente art.1, la contribuzione è fissata in misura pari al 2 per mille dei ricavi derivanti dalla fornitura di servizi *media* di cui alla voce A1 del conto economico, o voce corrispondente per i bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali, dell’ultimo bilancio approvato prima dell’adozione della presente delibera.
2. Gli operatori non tenuti alla redazione del bilancio calcolano l’importo del contributo sull’ammontare dei ricavi delle vendite e delle prestazioni applicando

l'aliquota di cui al comma precedente alle corrispondenti voci delle scritture contabili o fiscali obbligatorie relative all'esercizio finanziario 2023.

Art. 3

Termini e modalità di versamento

1. Il versamento del contributo di cui all'art. 1 deve essere eseguito entro il 1° marzo 2025, sul conto corrente bancario intestato all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, codice IBAN IT10 M 05034 11701 000000003291 (Codice SWIFT BAPPIT22C34).
2. A decorrere dalla scadenza del termine per il pagamento, il Direttore del Servizio programmazione finanziaria e bilancio adotta gli atti di accertamento per il versamento del contributo quantificato dal contribuente nella dichiarazione "*Contributo Agcom – Anno 2025*". In caso di mancata o errata quantificazione gli atti di accertamento sono adottati con delibera dell'Autorità.
3. In caso di mancato o parziale pagamento del contributo, l'Autorità procederà alla riscossione coattiva mediante ruolo, applicando, a decorrere dalla scadenza del termine per il pagamento, gli interessi legali e le maggiori somme dovute ai sensi della normativa vigente.

Art. 4

Dichiarazione telematica

1. Entro il 1° marzo 2025 i soggetti di cui all'art. 1, ivi compresi coloro che sono esentati dall'obbligo contributivo ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, dichiarano all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni i dati anagrafici ed economici strumentali alla determinazione del contributo di cui all'art. 2, commi 1 e 2.
2. La dichiarazione di cui al comma 1 è trasmessa esclusivamente in via telematica attraverso l'apposito portale. A tal fine deve essere utilizzato il modello telematico "*Contributo Agcom – Anno 2025*" approvato con separato provvedimento assieme alle relative istruzioni alla compilazione.
3. La mancata o tardiva presentazione della dichiarazione nonché l'indicazione, nel modello telematico, di dati non rispondenti al vero, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 1, commi 29 e 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Art. 5

Disposizioni finali

1. L'allegato A è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la presente delibera è sottoposta, per l'approvazione, al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze.



La presente delibera, una volta resa esecutiva ai sensi dell'art. 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 26 novembre 2024

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonello Giacomelli

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Giovanni Santella